ACCORDO DI RINNOVO DEL CCPL 27 LUGLIO 2006 DI ROMA E PROVINCIA

Il giorno 20 febbraio 2012, in Roma,

tra

- ACER – Associazione dei Costruttori Edili di Roma e Provincia, rappresentata dal Vice Presidente Dr. Luca Navarra;
- FeNEAL-UIL, rappresentata dal Segretario Generale Francesco Sannino;
- FILCA-CISL, rappresentata dal Segretario Generale Andrea Cuccello;
- FILLEA-CGIL, rappresentata dal Segretario Generale Roberto Cellini;

è stato sottoscritto il presente accordo di rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 27 luglio 2006, integrativo del c.c.n.l. 19 aprile 2010.

ACER

FeNEAL-UIL

FILCA-CISL

FILLEA-CGIL

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto collettivo di lavoro per Roma e provincia integrativo del c.c.n.l. 19 aprile 2010, entra in vigore dal 1°febbraio 2012, salvo quanto diversamente disposto dalle Parti in ordine alle diverse decorrenze per alcuni istituti.
Il presente contratto ha durata triennale e in ogni caso fino alla data, se successiva, che sarà stabilita dalle parti sociali nazionali per il rinnovo della prossima contrattazione integrativa.
Restano comunque salve le pattuizioni del presente contratto aventi decorrenza successiva alla suddetta durata triennale.

OSSERVATORIO E BANCA DATI INTEGRATA DEGLI ENTI PARITETICI TERRITORIALI

Le Parti, riconoscendo la complessità della struttura e delle dinamiche del settore edile, convengono sulla necessità di proseguire, in funzione di Osservatorio, nell'azione di monitoraggio ed elaborazione dei principali fenomeni che lo caratterizzano, per analizzarli e, se ritenuto necessario, farne oggetto di politiche di settore.

A tal fine le Parti stesse ritengono utile la costituzione, presso la Cassa Edile di Roma e Provincia, di una Banca dati nella quale confluiscano i dati aggregati, utili allo scopo sopra indicato, in possesso di tutti gli Enti Bilaterali territoriali.

Inoltre, per garantire all'Osservatorio il maggior numero di informazioni utili ad accrescere la conoscenza delle caratteristiche generali del settore su scala territoriale, le Parti attiveranno le opportune sinergie di collaborazione con gli Enti locali e con le principali stazioni appaltanti del territorio.

Quanto sopra dovrà armonizzarsi con la "Banca dati territoriale di settore" di cui al "Protocollo sulle banche dati per la regolarità contributiva" allegato all'accordo di rinnovo del c.c.n.l. 19 aprile 2010.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le Parti, dopo aver esaminato compiutamente l'attuale disciplina che regola le modalità di indicazione delle ore di assenza dal lavoro degli operai (con specifico riferimento a ferie, permessi retribuiti e permessi non retribuiti) nelle denunce contributive mensili alla Cassa Edile, si danno atto della opportunità di integrazione della disciplina medesima per garantire uniformità nei comportamenti delle imprese.
A tal fine, le Parti stesse sono impegnate a promuovere, ciascuna nell'ambito della propria Associazione nazionale, politiche contrattuali idonee allo scopo.

FORMAZIONE E SICUREZZA

Le Parti Sociali dell'edilizia di Roma e provincia riconoscono il ruolo centrale della formazione e della sicurezza per lo sviluppo del settore edile, in termini di qualità del lavoro, rafforzamento delle competenze professionali dei lavoratori, diffusione della cultura della sicurezza e rispetto delle norme vigenti in materia, miglioramento delle capacità tecnico-produttive delle imprese.

Il sistema bilaterale rappresenta lo strumento indispensabile per la realizzazione dei suddetti obiettivi, in conformità a quanto stabilito dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva nazionale.

Le Parti stesse ritengono, peraltro, che debba essere valorizzata la peculiarità del sistema bilaterale provinciale, che ha il privilegio indiscusso, rispetto ad altri istituti operanti nei settori della sicurezza e della formazione, di essere rappresentativo del settore edile di Roma e provincia, nonché sintesi tra gli interessi dei lavoratori e delle imprese.

L'evoluzione che ha interessato la sicurezza e la formazione nel corso degli ultimi anni, anche in relazione ai nuovi compiti attribuiti al sistema bilaterale del settore edile dalla legislazione e dalla contrattazione nazionale, rende necessario adeguare le due funzioni alle mutate esigenze, con interventi sia sui contenuti che sugli aspetti organizzativi.

Il nuovo sistema che le Parti Sociali si propongono di implementare dovrà rispondere, con soluzioni adeguate, soprattutto alle esigenze delle piccole e medie aziende del territorio, che più delle grandi hanno necessità di consolidare la loro presenza nel settore produttivo, anche attraverso il rafforzamento delle competenze professionali dei propri lavoratori e/o la riqualificazione degli stessi.

In relazione a quanto sopra enunciato, le Parti Sociali attribuiscono al sistema bilaterale della formazione e della sicurezza i seguenti compiti.

FORMAZIONE

- Formazione di ingresso

  - "16 ore prima": formazione preassuntiva di 16 ore per operai al primo ingresso nel settore edile.
    Le Parti riconoscono il valore della formazione integrata preassuntiva delle maestranze come momento determinante per l'acquisizione dei principi fondamentali relativi alla conoscenza dell'ambiente cantiere e alla necessità di lavorare in sicurezza.

  - "Apprendistato": formazione obbligatoria per la durata del contratto di apprendistato (in conformità ai profili individuati dalla contrattazione nazionale), nonché formazione per tutor aziendali.
    Anche la formazione in apprendistato deve essere improntata alla necessaria integrazione tra contenuti professionali e di sicurezza.

Le Parti Sociali si impegnano a individuare ed attuare le azioni più opportune per attrarre nel sistema bilaterale la formazione dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile con contratto di apprendistato.
Le Parti stesse si danno atto dell'impegno a reincontrarsi sulla materia specifica qualora dovessero intervenire nuove disposizioni legislative e/o contrattuali.

- Inserimento in edilizia: corsi per lavoratori in cerca di prima occupazione o comunque interessati all'inserimento nel settore, finalizzati alla formazione delle figure professionali più richieste nel settore stesso.
  Anche per questa tipologia di formazione di ingresso è indispensabile un approccio integrato che coniughi i contenuti professionali e di sicurezza.

- Formazione continua

  Questo tipo di formazione deve mirare allo sviluppo delle competenze professionali dei lavoratori occupati, nonché alla qualificazione/riqualificazione di quelli sospesi (CIGS o CIGS in deroga) o espulsi dall'attività produttiva.

  Le Parti Sociali individuano nel PSP (Piano di Sviluppo Professionale), in considerazione della sua flessibilità e della condivisione fra tutti i soggetti coinvolti, lo strumento più idoneo per realizzare questo tipo di formazione, al fine di garantirne l'effettiva rispondenza alle esigenze di imprese e lavoratori.

  Anche per tale formazione è indispensabile garantire l'integrazione tra sviluppo professionale e capacità di lavorare in sicurezza.

  Le Parti, inoltre, ritengono utile che il sistema bilaterale territoriale possa dare risposte in materia di formazione integrata anche agli altri settori che completano il ciclo produttivo dell'edilizia. Per raggiungere tale obiettivo, sarà necessario pervenire ad appositi accordi di convenzione che definiscano contenuti formativi e corrispettivo delle prestazioni.

- Formazione alla sicurezza

  Fermo restando l'approccio integrato che caratterizza tutti i tipi di formazione sopra indicati, il sistema bilaterale deve garantire a imprese e lavoratori l'informazione e la formazione prevista dal d. lgs. 81/2008 per la generalità dei lavoratori.

  La bilateralità, inoltre, deve curare la formazione di tutte le figure specificamente coinvolte nel sistema della sicurezza, in conformità alle disposizioni del d. lgs. 81/2008 (a titolo esemplificativo: RSPP, RLS/RLST).

Le Parti Sociali sono impegnate annualmente a verificare congiuntamente le esigenze formative del settore a livello locale, al fine di implementare gli indirizzi strategici sopra delineati. Successivamente il sistema bilaterale provvederà a dare attuazione alle determinazioni assunte dalle Parti Sociali, predisponendo annualmente un piano generale delle attività, che individui e programmi le attività

formative da svolgere, le specifichi per singoli progetti e ne indichi i costi. Questo piano deve essere portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'ente bilaterale.

SICUREZZA

- Visite di consulenza tecnica e assistenza in cantiere, per la corretta attuazione delle norme in materia di sicurezza.
  Le parti concordano che tale attività è da considerarsi prioritaria, rispetto alle altre, nell'ambito della funzione sicurezza del sistema bilaterale.

- Servizi di supporto alle imprese e ai lavoratori in materia di sorveglianza sanitaria, secondo un apposito protocollo operativo.

- Asseverazione della adozione ed efficace attuazione di Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL), di cui al d. lgs. 81/2008 e al d. lgs. 231/2001.
  Tale servizio sarà attivato sulla base delle linee guida predisposte a livello nazionale.
  Le parti Sociali si danno atto che l'asseverazione può rappresentare un ulteriore strumento di attrazione delle imprese del settore nel sistema bilaterale.

* * *

Le parti Sociali, nel darsi atto della stretta correlazione e interdipendenza tra la funzione della formazione e quella della sicurezza, ritengono necessario che imprese e lavoratori abbiano un unico interlocutore nell'ambito del sistema bilaterale territoriale.

A tal fine individuano quale modello organizzativo più adeguato un unico ente bilaterale preposto alla formazione e alla sicurezza.

Per quanto sopra, è istituito l'Ente bilaterale per la formazione e la sicurezza di Roma e provincia, nel quale confluiscono il Ce.F.M.E. – Centro di Formazione delle Maestranze edili di Roma e provincia e il C.T.P. – Comitato Paritetico Territoriale di Roma e provincia.

La denominazione del predetto Ente bilaterale sarà definita dalle Parti Sociali all'atto della formale costituzione dell'Ente medesimo.

Il nuovo Ente diventerà operativo a partire dal 1 ottobre 2012 e sarà strutturato secondo l'organigramma definito dalle Parti contestualmente alla firma del presente accordo.

Il cronoprogramma delle attività propedeutiche all'avvio dell'operatività del suddetto Ente è definito dalle Parti entro e non oltre il 12 marzo 2012.

Per implementare compiutamente le funzioni di formazione e sicurezza come sopra descritte, le Parti Sociali ritengono strumentale procedere, se necessario, alla riqualificazione del personale attualmente alle dipendenze di Ce.F.M.E. e C.T.P., agli esiti di una ricognizione delle rispettive competenze professionali.

All'Ente bilaterale per la formazione e la sicurezza di Roma e provincia sono attribuite, altresì, le funzioni relative alla Borsa lavoro, che costituisce uno strumento di valorizzazione dei lavoratori del settore e di contrasto al fenomeno del lavoro nero e del lavoro sommerso. Il nuovo Ente attiverà tutto quanto necessario per dare attuazione al suddetto sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro nell'ambito delle linee guida che, a seguito di un'apposita sperimentazione, saranno predisposte a livello nazionale dal Formedil.

Per il finanziamento dell' Ente bilaterale per la formazione e la sicurezza di Roma e provincia è istituito, a decorrere dal 1 ottobre 2012, un contributo a carico del datore di lavoro pari al 1,35%, da calcolarsi su paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed E.D.R. Per quanto precede, al 30 settembre 2012 cesseranno i contributi dovuti dal datore di lavoro per Ce.F.M.E. e C.T.P., pari rispettivamente allo 0,85% e allo 0,65%.

A decorrere dal 1° ottobre 2015, il contributo per il finanziamento dell' Ente bilaterale per la formazione e la sicurezza di Roma e provincia è fissato nella misura del 1,20%.

Le Parti si incontreranno, non appena disponibili i dati consolidati relativi al primo anno di esercizio dell'Ente bilaterale per la formazione e la sicurezza di Roma e provincia, per verificarne l'andamento e per valutare la possibilità di razionalizzarne la gestione e i costi.

Le Parti convengono infine che per la realizzazione delle complesse funzioni attribuite all'Ente bilaterale per la formazione e la sicurezza di Roma e provincia è indispensabile affiancare alle risorse derivanti dalla contribuzione contrattualmente prevista anche quelle reperibili dai bandi emanati dalle istituzioni competenti, nonché quelle accantonate dal sistema delle imprese presso i fondi interprofessionali per la formazione continua. Per quanto riguarda queste ultime le Parti impegnano l'Ente bilaterale per la formazione e la sicurezza di Roma e provincia ad attivarsi per intercettarle e proporsi alle imprese anche per la fase di gestione dei complessi adempimenti tecnico-amministrativi.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE

Le Parti, nel richiamarsi a quanto previsto in materia dal d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e dal c.c.n.l. 19 aprile 2010, si danno atto che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) esercita le proprie attribuzioni esclusivamente nelle aziende o unità produttive del territorio di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale.

I RLST sono designati congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo di rinnovo del c.c.p.l. e i relativi nominativi sono comunicati per iscritto dalle predette Organizzazioni, entro dieci giorni dalla designazione, all'ACER e all'Ente bilaterale per la formazione e la sicurezza di Roma e provincia.

Il RLST viene designato nell'ambito di soggetti che siano in possesso di adeguate e specifiche cognizioni tecnico/pratiche/operative in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro nel settore edile o che abbiano maturato un'adeguata esperienza lavorativa nel settore edile.

Per quanto concerne la formazione del RLST, successiva alla sua designazione, si fa riferimento a quanto previsto nel "Protocollo sul RLST ad integrazione dell'art. 87" di cui al c.c.n.l. 19 aprile 2010.

Il RLST svolge le seguenti attribuzioni:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva;

c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 del d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37 del d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;

j) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

k) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;

l) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

m) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. Prima di procedere in tal senso, il RLST informa l'Ente bilaterale per la formazione e la sicurezza di Roma e provincia per l'adozione delle necessarie misure.

Per quanto riguarda le modalità di esercizio delle predette attribuzioni, si fa riferimento a quanto previsto nel "Protocollo sul RLST ad integrazione dell'art. 87" di cui al c.c.n.l. 19 aprile 2010.

Per la durata dell'incarico, durante l'esercizio delle sue funzioni il RLST non può svolgere attività di proselitismo, né promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura sindacale. Più in generale, ai sensi dell'art. 48 comma 8 del d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'esercizio delle funzioni di RLST è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.

Il ruolo di RLST è, altresì, incompatibile con le funzioni di gestione o tecniche svolte dall'Ente bilaterale per la formazione e la sicurezza.

Per quanto riguarda il numero dei RLST e i costi delle relative attività, resta in vigore fino al 30 settembre 2012 il sistema sperimentale attualmente vigente.

A decorrere dal 1 ottobre 2012, nel territorio di Roma e provincia saranno operativi n. 3 RLST, designati come sopra indicato. Ai costi derivanti dall'esercizio delle attività degli RLST provvederanno esclusivamente le aziende nel cui ambito non sia stato eletto o designato il RLS aziendale, con un contributo pari allo 0,03%.

Il predetto contributo sarà versato mensilmente dalle imprese di cui sopra alla Cassa Edile, che a sua volta lo verserà all'Associazione che sarà indicata dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie entro il 30 settembre 2012, secondo tempi e modalità definiti dalle Parti con separato accordo.

Al fine di individuare i datori di lavoro non soggetti a tale obbligo contributivo, a decorrere dalla medesima data del 1 ottobre 2012 le imprese, in occasione della denuncia contributiva mensile alla Cassa Edile (che sarà opportunamente integrata), dovranno indicare l'eventuale presenza nel proprio ambito del RLS aziendale.

Inoltre, in sede di prima applicazione, entro il 30 settembre 2012 le imprese nel cui ambito sia stato eletto o designato il RLS aziendale devono far pervenire alla Cassa Edile (secondo le istruzioni operative che saranno fornite dalla Cassa stessa) copia della comunicazione all'INAIL di cui all'art. 18 c. 1 lett. aa) del d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

Successivamente al 30 settembre 2012, in caso di elezione o designazione del RLS aziendale ovvero in caso di variazioni intervenute rispetto a quanto già comunicato alla Cassa Edile, l'impresa deve far pervenire alla Cassa stessa la comunicazione all'INAIL di cui al citato art. 18 entro la fine del mese in cui si è verificato l'evento.

La Cassa Edile trasmetterà all'Ente bilaterale per la formazione e la sicurezza di Roma e Provincia l'elenco delle imprese nel cui ambito sia stato eletto o designato il RLS aziendale, con il relativo nominativo.

CASSA EDILE

A) ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE

Dalla data di entrata in vigore del presente accordo di rinnovo del c.c.p.l. 27 luglio 2006, il contributo per il finanziamento dell'Anzianità Professionale Edile passa dal 3,70% al 3,30%, da calcolarsi su paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed E.D.R.

Lo stesso contributo, a decorrere dal 1° febbraio 2015, passerà dal 3,30% al 3%.

Qualora, nel singolo esercizio di bilancio, le risorse derivanti dal gettito del predetto contributo risultino insufficienti al pagamento della relativa prestazione, la Cassa Edile utilizzerà, per la differenza, le somme accantonate nel corrispondente Fondo di riserva.

B) PRESTAZIONI COLLATERALI/STRAORDINARIE

In attuazione di quanto convenuto nel paragrafo "Prestazioni collaterali/straordinarie" dell'art. 19 del c.c.p.l. 27 luglio 2006, le Parti concordano che il contributo FIGAS, a carico del datore di lavoro, cesserà alla data del 31 gennaio 2015.

Per il periodo transitorio, detto contributo (da calcolarsi su paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed E.D.R.) è fissato nelle seguenti misure, con le relative decorrenze:

- 0,70% a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo di rinnovo del c.c.p.l. 27 luglio 2006;
- 0,50% a decorrere dal 1° febbraio 2013;
- 0,20% a decorrere dal 1° febbraio 2014.

Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, gli organi di gestione della Cassa Edile sono impegnati a non assumere impegni di spesa e a non erogare – nei singoli esercizi 1 ottobre 2012/30 settembre 2013, 1 ottobre 2013/30 settembre 2014, 1 ottobre 2014 / 30 settembre 2015 – prestazioni collaterali/straordinarie di importo superiore alle risorse come individuate dalle Parti Sociali con apposito accordo sottoscritto contestualmente al presente.

Per quanto riguarda l'esercizio in corso (1 ottobre 2011/30 settembre 2012), gli organi di gestione della Cassa Edile sono impegnati a non assumere impegni di spesa per prestazioni collaterali/straordinarie eccedenti i premi netti già corrisposti per le polizze in essere.

Le parti, riconoscendo la valenza sociale delle prestazioni collaterali, e tenuto conto degli effetti e dell'efficacia degli istituti contrattuali definiti nel presente accordo di rinnovo, sono impegnate a individuare nel corso della vigenza del presente contratto un nuovo sistema di prestazioni collaterali e le necessarie risorse. A tal fine le parti stesse si incontreranno entro il mese di dicembre 2013.

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)

In attuazione di quanto previsto dagli artt. 12, 38 e 46 del Ccnl 19 aprile 2010, viene concordata la presente disciplina dell'elemento variabile della retribuzione (EVR) per il territorio di Roma e provincia.
Le parti si danno atto che l'EVR è un premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e che è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio. Le parti si danno, altresì, atto che l'EVR non ha incidenza sui singoli istituti retributivi contrattualmente previsti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

A) Decorrenza
L'istituto dell'EVR decorre per il territorio di Roma e provincia dalla data di entrata in vigore del presente accordo di rinnovo del Ccpl 27 luglio 2006.

B) Misura massima di EVR erogabile per il triennio di vigenza
La misura massima di EVR erogabile per il territorio di Roma e provincia è fissata nel 6% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010.

C) Indicatore territoriale
Ai fini del completamento degli indicatori territoriali, per la verifica dell'andamento congiunturale del settore e dei risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, viene individuato quale quinto indicatore il rapporto tra il numero dei DURC emessi dalla Cassa Edile e il numero delle imprese attive.
Di conseguenza gli indicatori sui quali effettuare la verifica di cui sopra risultano i seguenti:

1) Numero dei lavoratori attivi in Cassa Edile;
2) Monte salari denunciato in Cassa Edile;
3) Ore denunciate in Cassa Edile;
4) Valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale dall'Istat;
5) Rapporto tra DURC e imprese.

D) Incidenza ponderale degli indicatori
A ciascuno degli indicatori di cui sopra è attribuita l'incidenza ponderale del 20%.

E) Individuazione del triennio di riferimento
In attuazione di quanto disposto dal c.c.n.l. 19 aprile 2010 il triennio di riferimento per il raffronto dei parametri territoriali è quello 2008-2007-2006.
Tale triennio sarà comparato con quello immediatamente precedente (2007-2006-2005).
Ai fini delle verifiche per gli anni successivi al 2012, ogni triennio slitterà in avanti di un anno.

F) Procedura annuale per la determinazione dell'EVR a livello territoriale
Le parti si incontreranno annualmente entro il 15 gennaio di ciascun anno per procedere al calcolo e alla verifica degli indicatori secondo il sistema sopra evidenziato.

Per il 2012, la verifica è effettuata contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo e i relativi risultati sono riportati nel verbale di accordo allegato.
Ai fini della determinazione dell'EVR, qualora tutti i parametri territoriali risultassero pari o positivi, l'EVR sarà riconosciuto nella misura del 100% di quanto fissato al punto B).
Qualora risultassero pari o positivi 3 o 4 parametri territoriali, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali dei parametri suddetti.
Nel caso in cui risultassero pari o positivi 2 parametri, l'EVR sarà riconosciuto in ogni caso nella misura del 30% di quanto fissato al punto B). Qualora peraltro la somma delle incidenze ponderali dei predetti 2 parametri risultasse superiore al 30%, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.
Non si darà luogo all'erogazione dell'EVR per l'anno per il quale viene effettuata la verifica, sia nel caso in cui nessun parametro risulti positivo, sia nel caso in cui risulti positivo un solo parametro.

G) Verifica annuale dei parametri aziendali
Determinata annualmente la percentuale di EVR erogabile a livello provinciale, ciascuna impresa procederà alla verifica dei seguenti due parametri aziendali:

1) Ore denunciate in Cassa Edile;
2) Volume di affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Per le imprese con solo impiegati, in alternativa al parametro delle ore denunciate in Cassa Edile, saranno calcolate le ore lavorate, come registrate sul libro unico del lavoro.
L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali previste dal c.c.n.l. per il calcolo provinciale.
Ai fini delle verifiche per gli anni successivi al 2012, ogni triennio slitterà in avanti di un anno.
Qualora i suddetti parametri risultino entrambi pari o positivi nel confronto triennale di cui sopra, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale.
Qualora dal medesimo confronto solo uno o entrambi i parametri aziendali risultino negativi, l'azienda dovrà erogare l'EVR nella misura del 30% dell'EVR fissato al livello provinciale. Tuttavia, laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'EVR nella piena misura determinata a livello territoriale, l'impresa erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%.
Nei casi in cui l'impresa eroghi l'EVR nella misura ridotta di cui al precedente comma, deve rendere un'autodichiarazione (secondo il fac-simile allegato al presente accordo di rinnovo) sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all'ACER e alla Cassa edile di Roma e Provincia, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite.
L'ACER, ricevuta l'autodichiarazione, informa con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiva un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della

dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate (o del libro unico del lavoro in caso di soli impiegati).
L'impresa che si sottrae all'autodichiarazione e/o alla verifica documentale è tenuta al pagamento dell'EVR nella misura stabilita a livello provinciale, qualora sia dimostrato che i relativi parametri aziendali siano entrambi pari o positivi.

H) Tempi e modalità di erogazione
L'erogazione dell'EVR, se dovuto e nella misura risultante dalla verifica degli indicatori territoriali e dalla successiva verifica dei parametri aziendali, sarà effettuata dall'azienda in quote mensili al personale in forza.

I) Imprese di nuova costituzione
Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale.
Ai fini della procedura di verifica dei parametri aziendali sopra descritta, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio, fino al raggiungimento del triennio.

(Carta intestata dell'impresa)

FAC-SIMILE AUTODICHIARAZIONE AZIENDALE SU EVR

Luogo e data

- Spettabile
  ACER – Associazione dei
  Costruttori Edili di Roma e Provincia
  Via di Villa Patrizi 11
  00161 Roma

- Spettabile
  Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Roma e Provincia
  Via Pordenone 30
  00182 Roma

- Spettabile
  RSA o RSU
  c/o Sede dell'Impresa (*)

Oggetto: EVR – Autodichiarazione per l'anno ..... di non raggiungimento di almeno uno dei parametri aziendali.

La scrivente Impresa ..... con sede legale in ..... dichiara che, nel triennio di riferimento previsto dal Contratto collettivo provinciale di lavoro del 20 febbraio 2012 (triennio ...../...../..... rapportato al triennio ...../...../.....) non ha raggiunto il/i seguente/i parametro/i:

- ore denunciate in Cassa Edile (o, per le imprese con soli impiegati ore lavorate, come registrate sul libro unico del lavoro)
- volume d'affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA.

A comprova di quanto precede, allega copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento.

Conseguentemente, per l'anno ....., l'impresa erogherà l'EVR nella misura ridotta prevista dalla contrattazione collettiva.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni contrattuali, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le Organizzazioni sindacali.

Distinti saluti.

Timbro e firma del legale rappresentante

(*) Solo se in azienda sono presenti la RSA o la RSU

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 20 febbraio 2012 in Roma si sono incontrati:

- ACER Associazione Costruttori Edili di Roma e Provincia
- FENEAL-UIL di Roma e Provincia
- FILCA-CISL di Roma e Provincia
- FILLEA-CGIL di Roma e Provincia

per la verifica degli indicatori territoriali e la conseguente determinazione a livello provinciale dell'elemento variabile della retribuzione (EVR) per l'anno 2012, ai sensi delle disposizioni del c.c.n.l. 19 aprile 2010 e del c.c.p.l. 20 febbraio 2012.

La verifica degli indicatori territoriali è stata effettuata raffrontando il triennio 2008/2007/2006 sul triennio 2007/2006/2005.

I risultati di tale raffronto sono riportati nella seguente tabella:

INDICATORE	2005	2006	2007	2006	2007	2008	VARIAZIONE 2008/07/06 su 2007/06/05 %
operai attivi	42.520	48.009	62.075	48.009	62.075	63.317	
media triennale		50.868			57.800		13,63%
monte salari denunciato	350.636.439	390.777.128	489.264.730	390.777.128	489.264.730	514.355.563	
media triennale		410.226.099			464.799.140		13,30%
ore denunciate	51.344.944	55.288.280	68.620.391	55.288.280	68.620.391	70.897.866	
media triennale		58.417.872			64.935.512		11,16%
valore aggiunto	4.665.000	5.455.000	5.221.000	5.455.000	5.221.000	5.458.000	
media triennale		5.114.000			5.378.000		5,16%
DURC emessi / imprese attive	—	2,1381	2,4378	2,1381	2,4378	2,8419	
media triennale		2,2879 *			2,4726		8,07%

* media biennale 2007-2006

Tutti gli indicatori territoriali risultano positivi. Pertanto, per il periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2012 l'importo di EVR erogabile nel territorio di Roma e provincia corrisponde al 100% della misura massima fissata al punto B) del protocollo dell'Elemento Variabile della Retribuzione di cui all'accordo di rinnovo del c.c.p.l. 27 luglio 2006.

MENSA

OPERAI

Ferma restando la normativa di cui all'art. 6 del c.c.p.l. 27 luglio 2006, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo di rinnovo, l'indennità sostitutiva di mensa ivi prevista è fissata nella misura di Euro 0,625 (euro zero/625) per ogni ora di lavoro ordinario prestata (nei limiti delle otto ore giornaliere per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia).

IMPIEGATI

Ferma restando la normativa di cui all'art. 36 del c.c.p.l. 27 luglio 2006, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo di rinnovo, l'indennità sostitutiva di mensa ivi prevista è fissata nella misura di Euro 5,00 (euro cinque/00) per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro.

TRASPORTI

OPERAI

Ferma restando la normativa di cui all'art. 7 del c.c.p.l. 27 luglio 2006, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo di rinnovo, il concorso spese per il trasporto urbano ivi previsto è fissato nella misura di Euro 0,20 (euro zero/20) per ogni ora di lavoro ordinario prestato (nel limite di otto ore giornaliere per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia).

IMPIEGATI

Ferma restando la normativa di cui all'art. 35 del c.c.p.l. 27 luglio 2006, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo di rinnovo, il concorso spese per il trasporto urbano ivi previsto è fissato nella misura di Euro 1,60 (euro uno/60) per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro.

Per quanto sopra, gli importi di EVR che le imprese sono tenute ad erogare ad operai ed impiegati in forza, a seguito della verifica aziendale disciplinata al punto G) del Protocollo sopra citato, sono i seguenti:

Tabella A IMPRESE CON ENTRAMBI I PARAMETRI AZIENDALI POSITIVI = 100% di EVR erogabile a livello provinciale	
IMPIEGATI – Valori mensili	
7° livello – Quadri e 1^ categoria super	€ 85,12
6° livello – 1^ categoria	€ 76,61
5° livello – 2^ categoria	€ 63,84
4° livello – Impiegati di 4° livello	€ 59,59
3° livello – 3^ categoria	€ 55,33
2° livello – 4^ categoria	€ 49,80
1° livello – 4^ categoria primo impiego	€ 42,56
OPERAI – Valori orari	
Operai di produzione	
4° livello – operaio di 4° livello	€ 0,34
3° livello – operaio specializzato	€ 0,32
2° livello – operaio qualificato	€ 0,29
1° livello – operaio comune	€ 0,25
Operai discontinui	
Guardiani (art. 6)	€ 0,22
Guardiani con alloggio (art. 6)	€ 0,20

Tabella B IMPRESE CON UNO O ENTRAMBI I PARAMETRI AZIENDALI NEGATIVI = 65% di EVR erogabile a livello provinciale	
IMPIEGATI – Valori mensili	
7° livello – Quadri e 1^ categoria super	€ 55,33
6° livello – 1^ categoria	€ 49,80
5° livello – 2^ categoria	€ 41,50
4° livello – Impiegati di 4° livello	€ 38,73
3° livello – 3^ categoria	€ 35,96
2° livello – 4^ categoria	€ 32,37
1° livello – 4^ categoria primo impiego	€ 27,66
OPERAI – Valori orari	
Operai di produzione	
4° livello – operaio di 4° livello	€ 0,22
3° livello – operaio specializzato	€ 0,21
2° livello – operaio qualificato	€ 0,19
1° livello – operaio comune	€ 0,16
Operai discontinui	
Guardiani (art. 6)	€ 0,14
Guardiani con alloggio (art. 6)	€ 0,13

Le imprese con uno o entrambi i parametri aziendali negativi devono inviare l'autodichiarazione di cui al punto G) del Protocollo sull'EVR sopra citato entro il 31 marzo 2012.

Successivamente alla scadenza del termine sopra indicato e comunque entro il 16 aprile 2012, l'ACER informerà le Organizzazioni Sindacali delle autodichiarazioni ricevute. Se richiesto da queste ultime, l'ACER e le medesime Organizzazioni Sindacali si incontreranno per la verifica documentale entro i successivi 15 giorni.

Letto, confermato e sottoscritto.

ACER - Associazione Costruttori Edili
di Roma e Provincia

FENEAL-UIL di Roma e Provincia

FILCA-CISL di Roma e Provincia

FILLEA-CGIL di Roma e Provincia

PRESTAZIONI COLLATERALI / STRAORDINARIE

In attuazione di quanto concordato al comma 3 della lett. B) del Protocollo sulla Cassa Edile di cui all'Accordo di rinnovo del c.c.p.l. 27 luglio 2006, le Parti convengono quanto segue in ordine al finanziamento delle prestazioni collaterali/straordinarie per ciascuno degli esercizi 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015.

Esercizio 1 ottobre 2012 / 30 settembre 2013

Le risorse disponibili saranno quelle di seguito indicate:

- gettito derivante dal contributo FIGAS, a carico del datore di lavoro, nella misura dello 0,70% fino al 31 gennaio 2013 e nella misura dello 0,50% a decorrere dal 1° febbraio 2013;

- gettito derivante da una quota, pari allo 0,30%, del contributo complessivo APE. A tal fine, la Cassa Edile stornerà dal Fondo APE l'importo corrispondente alla quota di cui sopra e lo verserà in un apposito "Fondo temporaneo per le prestazioni collaterali";

- gettito derivante da una quota, pari allo 0,15%, del contributo complessivo destinato al finanziamento dell'Ente bilaterale per la formazione e la sicurezza di Roma e Provincia. A tal fine la Cassa Edile, in sede di riscossione del predetto contributo complessivo, stornerà l'importo corrispondente alla quota di cui sopra e lo verserà nell'apposito "Fondo temporaneo per le prestazioni collaterali";

- quota parte dell'importo complessivo di € 3.400.000,00 (euro tremilioniquattrocentomila/00), da prelevare dal "Fondo Integrativo Garanzia Assistenze", in base alle determinazioni del Comitato di Gestione della Cassa Edile;

- quota pari al 50% dell'eventuale avanzo di bilancio della Cassa Edile, dopo aver garantito la gestione ordinaria della Cassa stessa e gli accantonamenti ai Fondi ritenuti necessari.

Esercizio 1 ottobre 2013 / 30 settembre 2014

Le risorse disponibili saranno quelle di seguito indicate:

- gettito derivante dal contributo FIGAS, a carico del datore di lavoro, nella misura dello 0,50% fino al 31 gennaio 2014 e nella misura dello 0,20% a decorrere dal 1° febbraio 2014;

- gettito derivante da una quota, pari allo 0,30%, del contributo complessivo APE. A tal fine, la Cassa Edile stornerà dal Fondo APE l'importo corrispondente alla quota di cui sopra e lo verserà in un apposito "Fondo temporaneo per le prestazioni collaterali";

- gettito derivante da una quota, pari allo 0,15%, del contributo complessivo destinato al finanziamento dell'Ente bilaterale per la formazione e la sicurezza. A tal fine la Cassa Edile, in sede di riscossione del predetto contributo complessivo, stornerà

l'importo corrispondente alla quota di cui sopra e lo verserà nell'apposito "Fondo temporaneo per le prestazioni collaterali";

- quota parte dell'importo complessivo di € 3.400.000,00 (euro tremilioniquattrocentomila/00), da prelevare dal "Fondo Integrativo Garanzia Assistenze", in base alle determinazioni del Comitato di Gestione della Cassa Edile;

- quota pari al 50% dell'eventuale avanzo di bilancio della Cassa Edile, dopo aver garantito la gestione ordinaria della Cassa stessa e gli accantonamenti ai Fondi ritenuti necessari.

Esercizio 1 ottobre 2014 / 30 settembre 2015

Le risorse disponibili saranno quelle di seguito indicate:

- gettito derivante dal contributo FIGAS, a carico del datore di lavoro, nella misura dello 0,20% fino al 31 gennaio 2015;

- fino alla data del 31 gennaio 2015, gettito derivante da una quota, pari allo 0,30%, del contributo complessivo APE. A tal fine la Cassa Edile stornerà dal Fondo APE l'importo corrispondente alla quota di cui sopra e lo verserà in un apposito "Fondo temporaneo per le prestazioni collaterali";

- fino alla data del 30 settembre 2015, gettito derivante da una quota, pari allo 0,15%, del contributo complessivo destinato al finanziamento dell'Ente bilaterale per la formazione e la sicurezza. A tal fine la Cassa Edile, in sede di riscossione del predetto contributo complessivo, stornerà l'importo corrispondente alla quota di cui sopra e lo verserà nell'apposito "Fondo temporaneo per le prestazioni collaterali";

- quota parte dell'importo complessivo di € 3.400.000,00 (euro tremilioniquattrocentomila/00), da prelevare dal "Fondo Integrativo Garanzia Assistenze", in base alle determinazioni del Comitato di Gestione della Cassa Edile;

- quota pari al 50% dell'eventuale avanzo di bilancio della Cassa Edile, dopo aver garantito la gestione ordinaria della Cassa stessa e gli accantonamenti ai Fondi ritenuti necessari.

20.02.2012

ACER - Associazione Costruttori Edili di Roma e Provincia

FENEAL-UIL di Roma e Provincia

FILCA-CISL di Roma e Provincia

FILLEA-CGIL di Roma e Provincia

RLST – ACCORDO ATTUATIVO SULLA CONTRIBUZIONE

In attuazione di quanto previsto dal comma 11 del Protocollo sul "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale" di cui all'accordo di rinnovo del c.c.p.l. 27 luglio 2006, vengono stabiliti i seguenti tempi e modalità per il versamento all'Associazione ivi prevista delle contribuzioni per l'attività degli RLST di Roma e provincia.
La Cassa Edile di Roma e provincia mensilmente versa all'Associazione di cui sopra il gettito derivante dalla contribuzione prevista dal Protocollo sopra citato.
Fermo restando quanto sopra, le Parti individuano in 130.000 euro le risorse economiche che annualmente si rendono necessarie per lo svolgimento dell'attività degli RLST.
Qualora gli importi della contribuzione di cui sopra non siano sufficienti a garantire per ogni esercizio annuale (da ottobre a settembre) la copertura dei costi come sopra individuati, la differenza viene posta dalla Cassa Edile a carico della gestione ordinaria.

20.02.2012

ACER - Associazione Costruttori Edili di Roma e Provincia

FENEAL-UIL di Roma e Provincia

FILCA-CISL di Roma e Provincia

FILLEA-CGIL di Roma e Provincia